



Comunicato Ufficiale n. 6 del 14/09/2023

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
3.1. Consiglio Direttivo	2
3.1.1. Rimodulazione gironi Campionato Regionale Juniores “Under19” – stagione sportiva 2023/2024.....	2
3.1.2. Proroga scadenza iscrizioni Campionato Femminile di Calcio a 11 – stagione sportiva 2023/2024.....	3
3.1.3. Proroga scadenza iscrizioni Campionato 3^ Categoria – stagione sportiva 2023/2024.....	3
3.2. Segreteria	3
3.2.1. Maturità agonistica.....	3
3.2.2. Diritti televisivi.....	3
4. Comunicazioni della Delegazione	4
4.1. Contatti e orari Uffici	4
4.2. Proroga scadenza iscrizioni Campionato 3^ Categoria – stagione sportiva 2023/2024	4
5. Giustizia Sportiva	4
5.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	4

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. Rimodulazione gironi Campionato Regionale Juniores "Under 19" - stagione sportiva 2023 / 2024

A seguito di segnalazione e per mero errore materiale di questi uffici, non sono state inserite tra le domande di Iscrizione le sottoelencate società al Campionato indicato: **Castelsardo, Oschirese e Verde Isola**; inoltre, con comunicazione inviata alla Segreteria del Comitato, le Società **Accademia Dolianova, Atletico FC Sanluri, Corradi Junior Oliena, San Marco Cabras e Sassari Calcio Latte Dolce**, comunicavano la propria rinuncia al Campionato in oggetto;

Il Consiglio Direttivo, preso in esame le richieste delle Società interessate, delibera:

di inserire nel girone "A" la Società **Verde Isola**, nel girone "B" la Società **Asseminese**, nel girone "C" le Società **Abbasanta e Ghilarza Calcio**, nel girone "D" la Società **Ovodda**, nel girone "E" le Società **Castelsardo e Ozierese 1926**, e infine nel girone "F" la Società **Oschirese**:

Pertanto, qui di seguito vengono riportati per completezza tutti i **SEI** gironi del Campionato in oggetto con le modifiche apportate nei gironi "A-B-C- E ed F" del Campionato in oggetto:

	Girone "A"	Girone "B"	Girone "C"
1	A.C. CORTGOGHIANA	ASSEMINESE	ABBASANTA
2	ANTIOCHENSE CALASETTA	ATLETICO CAGLIARI	ALES
3	CALCIO DECIMOPUTZU	CASTIADAS 1973	ARBOREA
4	CALCIO PIRRI	CITTA' DI SELARGIUS 1991	FRECCIA PARTE MONTIS
5	CARBONIA CALCIO	CUS CAGLIARI	FULGOR SENORBI'
6	DECIMO 07	LA SALLE	GHILARZA CALCIO
7	FERMASSENTI S. GIOVANNI	MONASTIR KOSMOTO	GUSPINI CALCIO
8	FERRINI	POL. SAN GIORGIO DONORI	ORROLESE CALCIO
9	FRASSINETTI ELMAS VILLASOR	QUARTU 2000	SAMUGHEO
10	GIALETO 1909	SANT'ELENA QCU	SENBORBI'
11	IGLESIAS CALCIO	SELARGIUS CALCIO	SIMBA
12	JUNIOR CLUB NURAMINIS	SU PLANU CALCIO 1985	TERRALBA FRANCESCO BELLU
13	PGS AUDAX CAPOTERRA	U.S. SETTIMO 1967	THARROS
14	PULA	USSANA CALCIO	VILLACIDRESE CALCIO
15	VERDE ISOLA	VECCHIO BORGO S.ELIA	
16	VILLAMASSARGIA	VILLASIMIUS	

	Girone "D"	Girone "E"	Girone "F"
1	BARISARDO	ALGHERO	ACADEMY PORTO ROTONDO
2	BAUNESE	ATLETICO URI (fuori classifica)	ARZACHENA ACADEMY
3	CALCIO TORTOLI'	BOSA	ATLETICO BONO
4	CANNONAU JERZU PICCHI	CAMPANEDDA	BITTESE
5	CARDEDU	CASTELSARDO	BUDDUSO'
6	C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA (fuori classifica)	COGHINAS CALCIO	F.B.C. CALANGIANUS 1905
7	DORGALESE	ITTIRI SPRINT	FANUM OROSEI
8	FONNI	LANTERI SS	ILVAMADDALENA 1903
9	NUORESE CALCIO 1930	LI PUNTI CALCIO	LUOGOSANTO
10	OVODDA	OZIERESE 1926	OSCHIRESE
11	TALORO GAVOI	POLISPORTIVA OSSESE	PATTADA
12	TERTENIA	PORTOTORRES	POL. CALCIO BUDONI (fuori classifica)
13	TUTTAVISTA GALTELLI'	SAN PAOLO APOSTOLO SS	SAN TEODORO-PORTO ROTONDO
14	ULASSAI	USINESE	SINISCOLA MONTALBO
15	VILLAGRANDE		U.S. TEMPIO

[3.1.2. Proroga scadenza iscrizioni Campionato Femminile di Calcio A11 - Stagione Sportiva 2023/2024](#)

Il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna ha deliberato la proroga a **Venerdì 29 Settembre 2023**, per la trasmissione delle domande di iscrizione al Campionato Femminile di Calcio A11, per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

[3.1.3. Proroga scadenza iscrizioni Campionato di Terza Categoria - Stagione Sportiva 2023/2024](#)

Il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna ha deliberato la proroga a **Venerdì 29 Settembre 2023**, per la trasmissione delle domande di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

[3.2. Segreteria](#)

[3.2.1. Maturità Agonistica](#)

Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all'attività agonistica con decorrenza:

Decorrenza	Società Appartenenza	Nome/i Atleta/i
14.09.2023	SAN VITO	GARAU ANDREA – MELONI THOMAS

[3.2.2. Diritti Televisivi](#)

Si ricorda a tutte le Società affiliate, **che è fatto assoluto divieto, pena deferimento della stessa**, la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati Regionali e Provinciali, senza le necessarie autorizzazioni, così come riportato nelle Circolari n° 6 e 7 della LND del 1° Luglio 2023.

4. Comunicazioni della Delegazione

4.1. Contatti e orari Uffici

Si ricorda che gli Uffici della Delegazione Provinciale **sono aperti** nei consueti giorni e orari di **ricezione e assistenza telefonica** alle Società sotto riportati, disponibili anche sul sito web della Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro al seguente link: <https://nuoro.figc-sardegna.it/>

Giorno:	Mattina:	Pomeriggio:
Lunedì	10:30 – 12:30	16:30 – 18:00
Martedì	10:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	10:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	*CHIUSO	*CHIUSO
Venerdì	10:30 – 12:30	16:30 – 18:00

* Il giovedì si riceve previo appuntamento telefonico.

Si ricorda, infine, che i contatti della Delegazione Provinciale sono i seguenti: **Tel. 0784 32186** - **Email: del.nuoro@lnd.it**

N.B. Avendo la linea telefonica sopra indicata il servizio attivo di “Avviso di chiamata”, la stessa risulterà libera al chiamante anche quando il personale è in realtà già impegnato in altra conversazione con altre Società/Dirigenti. Per tali ragioni, qualora la linea squillasse libera e non si ricevesse risposta, si è pregati di richiamare nei giorni e orari sopra indicati.

4.2. Proroga scadenza iscrizioni Campionato di Terza Categoria - Stagione Sportiva 2023/2024

Come sopra indicato, si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna ha deliberato la proroga a **Venerdì 29 Settembre 2023**, per la trasmissione delle domande di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

5. Giustizia Sportiva

5.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 11.09.2023 – riferimento Dispositivo di cui al C.U. n° 20

Reclamo proposto da: Pol. Supramonte
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 82 della Delegazione LND di Nuoro del 08.06.2023
Gara: “Supramonte – Folgore Polisportiva” del 30.05.2023
Competizione: Coppa Giovanissimi Under 15 Provinciali

- vista la propria decisione in data 3.7.2023;
- rilevato che con essa era stato affermato quanto segue in relazione alla posizione di Salis Antonello e Zizi Giuseppe:

“La Polisportiva Supramonte Orgosolo ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Nuoro pubblicata nel C.U. n. 82 del 8.6.2023 e relativa alla gara della coppa giovanissimi under 15 provinciali, Supramonte – Folgore Mamoiada disputata in data 30.5.2023 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni sportive: ... - all’allenatore Zizi Giuseppe e al dirigente Salis Antonello la sanzione della squalifica fino al 30.6.2024 per grave violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sia per non essere prontamente intervenuti a difesa dell’arbitro aggredito, sia per condotte ingiuriose e irrispettose proferite nei confronti della classe arbitrale ... Ciò premesso, sentito all’udienza del 3.7.2023 l’avv. Pirisi per i reclamanti il quale conferma le conclusioni di cui al reclamo, la Corte

osserva quanto segue ... 4) Quanto, infine, alla posizione dell'allenatore Zizi e del dirigente accompagnatore Salis si ritiene, ai fini di una completa valutazione delle condotte da essi poste in essere, che sia necessario svolgere accertamenti istruttori su quanto avvenuto all'interno degli spogliatoi e sulla condotta posta in essere dai predetti dirigenti in quel frangente, in quanto risulta essere intervenuto in soccorso all'arbitro un tesserato AIA allo stato non identificato al quale sarebbe stato impedito di raggiungere immediatamente il direttore di gara in evidente stato di difficoltà e che sarebbe stato destinatario di insulti in quanto rappresentante della classe arbitrale"; P.Q.M. la Corte, non definitivamente, pronunciando: ... 4) in relazione alle posizioni di Zizi Giuseppe e Salis Antonello, visto l'art. 50, comma 3, c.g.s. incarica la Procura Federale di svolgere i seguenti specifici accertamenti: a) individui il tesserato AIA di cui si fa menzione nel referto arbitrale e accerti ragioni, modalità e caratteristiche del proprio intervento negli spogliatoi al termine della gara; b) accerti le condotte materiali e verbali tenute dai predetti Zizi e Salis all'interno degli spogliatoi con particolare riferimento al comportamento tenuto nei confronti del tesserato AIA intervenuto";

- preso atto che sono pervenuti gli atti di indagine svolti dalla Procura Federale;

- sentito l'avv. Pirisi per la reclamante il quale, dopo aver illustrato il reclamo ed affermato che lo Zizi conoscesse personalmente l'associato AIA intervenuto negli spogliatoi per ragioni extra calcistiche, ha concluso per una riduzione della sanzione inflitta al Salis e per l'annullamento della sanzione inflitta allo Zizi;

- ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

a) dagli atti di causa – referto arbitrale e risultanze delle indagini della Procura Federale – risulta inequivocabilmente che il dirigente accompagnatore e l'allenatore della Supramonte Orgosolo non siano intervenuti a protezione dell'arbitro una volta che esso è stato attinto dal pugno allo stomaco e dallo sputo da parte del Devias, nonché accerchiato dalla generalità dei giocatori della squadra ospitante e ciò nemmeno dopo che l'arbitro si è recato presso la panchina, luogo nel quale ha, invero, ricevuto da parte del Salis una frase sarcastica e inopportuna (*grazie per aver rovinato la partita*). Entrambi i dirigenti anche in quel contesto hanno omesso di intervenire consentendo in modo gravemente irresponsabile che l'arbitro guadagnasse senza scorta gli spogliatoi tanto che in quel frangente è stato attinto da un calcio da tergo da un giocatore che si è successivamente accertato essere il Devias. Tale comportamento omissivo è del tutto inaccettabile nell'ambito del S.G.S. in cui è fondamentale che i dirigenti improntino ai principi di lealtà e probità e di rispetto delle regole non solo il proprio comportamento ma soprattutto quello dei propri calciatori, tutti minorenni come d'altronde l'arbitro stesso;

b) sul punto occorre precisare – in quanto su questo la reclamante pare fare confusione – che non è in contestazione un inesistente obbligo giuridico dei dirigenti di evitare una improvvisa condotta violenta posta in essere da un proprio calciatore nei confronti del direttore di gara (nella specie il pugno sferrato dal Devias) bensì la violazione dell'obbligo giuridico di intervenire prontamente in difesa e a protezione del direttore di gara una volta che lo stesso è stato accerchiato dalla generalità dei calciatori ed ancor più quando questi si è diretto verso le panchine, nonché per curare nell'immediatezza che i giocatori espulsi uscissero dal terreno di gioco invece di continuare a cercare il contatto fisico e verbale con il direttore di gara: in conseguenza del grave comportamento omissivo dei dirigenti l'arbitro è stato attinto, infatti, sia da uno sputo, sia da un calcio da tergo oltre ad essere destinatario di svariate ingiurie e minacce. Sostenere, come invece fa la reclamante, che i dirigenti non potessero intervenire in quanto ad essi è vietato dal regolamento entrare nel terreno di gioco senza la previa autorizzazione arbitrale è argomentazione temeraria in quanto ignora che il rispetto formale di una mera regola di gioco non può comportare la violazione delle norme civili e penali che reprimono le condotte violente e che fondano la responsabilità non solo degli autori materiali del fatto ma anche dei soggetti responsabili dei comportamenti posti in essere dalle persone loro affidate (il dirigente e l'allenatore della squadra hanno un obbligo giuridico di evitare le condotte dannose degli atleti minorenni loro affidati quando è in loro potere evitarle);

c) ciò posto, il comportamento dei predetti Salis e Zizi è stato colpevolmente omissivo, scorretto ed ingiurioso anche negli spogliatoi sia nei confronti del direttore di gara, sia nei confronti dell'associato AIA presente in tribuna ed intervenuto negli spogliatoi proprio per prestare al direttore di gara quell'assistenza e quel conforto che gli avrebbero dovuto prestare proprio i dirigenti della società ospitante. Infatti, oltre a quanto percepito dal direttore di gara che era chiuso nel proprio spogliatoio (il quale ha riferito in particolare come subisse continui colpi alla porta dello spogliatoio e al vetro del bagno da parte dei calciatori della Supramonte con svariati e gravissimi insulti e minacce, elementi, questi, sia idonei ad amplificare il senso di ansia e di insicurezza dell'arbitro, sia ad ulteriormente evidenziare il comportamento omissivo dei dirigenti che avrebbero dovuto curare che i propri giocatori entrassero immediatamente nel proprio spogliatoio) le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale hanno consentito di accertare il comportamento

ingiustificatamente aggressivo posto in essere dai predetti nei confronti dell'associato AIA intervenuto a protezione del direttore di gara, ancora una volta trincerandosi dietro una mera regola formale, ossia l'assenza di titolo sportivo legittimante l'ingresso negli spogliatoi (peraltro anche il difensore della reclamante ha affermato in udienza che lo Zizi e l'associato AIA si conoscessero con ciò dovendosi escludere che i dirigenti della Supramonte ignorassero la qualità di arbitro rivestita dall'intervenuto) ed invece perdendo di vista la primaria necessità di prestare assistenza all'arbitro minorene in evidente stato di difficoltà fisica ed emotiva: in particolare risulta che Zizi abbia insultato l'associato AIA intervenuto a protezione dell'arbitro intimandogli di andare via e che il Salis abbia anche attinto con una spinta e stratonato il predetto associato AIA, tanto che un terzo soggetto si è dovuto frapporre fra i due dirigenti da un lato e l'associato AIA dall'altro per evitare l'ulteriore degenerazione della situazione. Entrambi hanno, inoltre, proferito generiche e volgari proteste verso la classe arbitrale ed il Salis ha, infine, invitato il giovane arbitro – ad appena l'ottava partita in carriera - a non ritornare mai più in quanto non gradito;

d) alla luce delle risultanze dell'istruttoria, pertanto, non possono che ulteriormente condividersi l'impianto e le argomentazioni della decisione del Giudice Sportivo in alcun modo scalfite dal reclamo proposto. Nondimeno ritiene la Corte che al fine di differenziare la condotta posta in essere dal Salis e dallo Zizi in considerazione del ruolo di dirigente responsabile anche delle misure d'ordine assunto dal primo sia opportuno confermare integralmente la sanzione ed esso inflitta e rideterminare quella inflitta allo Zizi nella squalifica fino al 29.2.2024 compreso.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo in relazione alla posizione di Salis Antonello;
- in parziale riforma del provvedimento impugnato ridetermina fino al 29.2.2024 la squalifica inflitta a Zizi Giuseppe disponendo la restituzione del contributo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

- rigetta il reclamo in relazione alla posizione di Salis Antonello;
- in parziale riforma del provvedimento impugnato ridetermina fino al 29/2/2024 la squalifica inflitta a Zizi Giuseppe disponendo la restituzione del contributo.

**Il Segretario
Andrea Mariane**

**Il Delegato
Luca Tendas**

Publicato ed affisso all'Albo in Nuoro il 14 settembre 2023